

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza ex Tribunale Ordinario di Bassano del Grappa, Sezione stralcio, in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n. *omissis* promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 13.6.2013 da:

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 13.12.2018:

CONCLUSIONI PER L'ATTORE CLIENTE:

Richiamate integralmente le deduzioni ed eccezioni di cui al verbale d'udienza di data 12/11/2013, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: respingersi la domanda riconvenzionale avversaria siccome del tutto infondata ed indeterminata e condizionata alla sussistenza di condizioni di nullità di per sé tali da determinarne l'inaccoglibilità.

NEL MERITO

-Prevvia declaratoria, in ordine ai rapporti in oggetto, per quanto di ragione, d'invalidità e/o di nullità, e comunque di inefficacia anche parziale, di ogni contratto e di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, anche presupposti e/o conseguenti, intercorsi tra l'attore, da un lato, e le banche che si sono succedute nella titolarità dei rapporti, dall'altro, in relazione alle clausole concernenti gli interessi anatocistici, gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto, nonché il corrispettivo per disponibilità creditizia, prevvia declaratoria, in ogni caso, di illiceità ed invalidità ed espunzione di ogni posta negativa per tali titoli, nonché per spese e diritti non documentate e concordati, e per valute diverse da quelle reali, applicata contra legem, datosi atto dell'assenza di qualsivoglia pattuizione e comunque di valida pattuizione scritta relativa alle condizioni economiche dei rapporti bancari tutti, determinare nei rapporti stessi l'esatto ammontare del saldo risultante dalle rispettive partite dare – avere tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione agli atti e condannare la banca convenuta alla restituzione a favore dell'attore di tutti gli indebiti versamenti effettuati e/o di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse e comunque del saldo creditore, oltre agli interessi legali creditori ex art. 117 Dlgs. 385/93 ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma c.c.; il tutto come risultante dagli estratti conto e dai riassunti scalari.

In conseguenza delle eccezioni e dei documenti di parte convenuta si chiede la condanna della banca alla restituzione ex art. 1815 2° comma c.c. a favore della parte attrice di tutti gli

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Eloisa Pesenti, n.74 del 20 dicembre 2018

interessi corrisposti in ragione dei prestiti affetti da sfioramento dei tassi soglia dell'usura di cui ai documenti n.ri 7), 12), 14), 17), 20), e 24) prodotti da controparte.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Previa rimessione della causa nella fase istruttoria, voglia il Tribunale disporre perizia contabile al fine di determinare l'esatto ammontare del saldo dei rapporti in oggetto risultante dalle rispettive partite del dare ed avere, fatta applicazione della disciplina della disciplina legale e previa eliminazione di ogni posta passiva applicata contra legem; voglia il Tribunale ordinare alla convenuta l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti negoziali di cui alla richiesta ex art. 119 TUB inoltrata a controparte mediante racc. ar di data 03/06/2013.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA BANCA,

Preliminarmente, nel rito: dichiararsi inammissibili ed improcedibili le domande formulate all'udienza del 12.11.2013, ribadite in memoria ex art. 183 sesto co. N. 1 c.p.c. in data 12.11.2013, nonché le domande svolte nella memoria ex art. 183 sesto co n. 3 c.p.c. dd. 3.2.2014.

NEL MERITO:

Previa, se del caso, declaratoria di intervenuta prescrizione delle eccezioni e delle domande restitutorie connesse al contratto di conto corrente n. 001207095307 ed al contratto di mutuo n. omissis, rigettarsi le domande attoree tutte, così come formulate, siccome infondate in fatto e diritto;

In via subordinata riconvenzionale

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità formulate da controparte, condannarsi il CLIENTE alla restituzione in favore della BANCA delle somme erogate in forza dei contratti che fossero dichiarati nulli.

In ogni caso

Con vittoria di spese di lite come per legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore CLIENTE, premesso: di avere intrattenuto, dall'anno 2000, **tre rapporti di conto corrente , un rapporto di "finanziamento anticipo", due mutui e quattro finanziamenti** agrari con la Cassa di Risparmio omissis poi incorporata in BANCA, conveniva in giudizio tale banca contestando l'illecita applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, addebito di spese , diritti e valute bancarie non concordati anche per il fatto che i predetti contratti di conto corrente e finanziamenti sarebbero stati privi di valida pattuizione scritta; chiedeva , pertanto, che il Tribunale di Bassano del Grappa volesse accertare l'invalidità, la nullità e/o comunque l'inefficacia anche parziale dei rapporti di cui sopra, per mancanza di qualsivoglia pattuizione o comunque di valida pattuizione scritta, con ricalcolo del cd giusto saldo e condanna della Banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse e al pagamento del saldo creditore ,oltre agli interessi legali creditori ex art. 117 D.Lgs 385/1993 e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.

Parte convenuta, costituitasi, eccepiva la genericità delle domande attoree, che contestava nel dettaglio e delle quali chiedeva il rigetto; eccepiva, in ogni caso l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia domanda relativa al conto corrente n. omissis che era stato chiuso il 10.5.2001 e del mutuo n. omissis in quanto chiuso il 29.5.2002.

Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore modificava le domande, aggiungendo una domanda di condanna della banca convenuta *"alla restituzione ex art 1815 II° co. c.c. di tutti gli interessi corrisposti in ragione di prestiti affetti da sfioramento dei tassi soglia dell'usura di cui ai documenti 7,12,14,17,20,24 prodotti da controparte"*.

Con ordinanza del 3.7.2014 il precedente giudice istruttore rigettava tutte le istanze istruttorie, in particolare quelle, formulate dall'attore, di ordine di esibizione e di CTU, ritenuta esplorativa.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi avanti alla Sezione stralcio, con rinuncia delle parti ai termini per conclusionali e repliche.

Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore, che integralmente si richiamano.

Infatti l'attore promuove un'azione di ripetizione di indebito nei confronti della Banca deducendo la nullità o comunque l'illegittimità delle disposizioni contrattuali regolanti i rapporti di cui trattasi e dei conseguenti addebiti, e richiedendo la verifica del corretto saldo.

Così qualificata la presente azione, rispetto alla ripartizione dell'onere della prova, deve essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza, anche di legittimità secondo cui *“nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”* (Cfr., da ultimo, Cass. 24948/2017).

Dall'onere della prova in capo al correntista derivano inoltre i seguenti corollari: **l'attore non può limitarsi ad allegazione generiche atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità (cfr. Trib. Roma 26 febbraio 2013, n. 4233[.]); - le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina 28 agosto 2013, Trib. Ferrara 5 dicembre 2013); - l'attore ha l'onere di provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza (cfr. Trib. Milano, 24 settembre 2013).**

Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, deve ribadirsi che, nelle azioni di accertamento negativo del credito, grava sul correntista produrre gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle relative movimentazioni, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.

Nel caso di specie, invece, parte attrice ha effettuato produzioni parziali, chiedendo poi che venisse impartito alla banca l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiestale ex art 119 TUB (doc.8 attoreo).

Parte convenuta ha però osservato che la lettera raccomandata di cui al doc. 8 è stata ricevuta dalla UNICREDIT in data 6.6.2013 ossia solo 5 giorni prima della notifica dell'atto di citazione, con conseguente impossibilità di darvi corso entro il termine congruo e non superiore ai 90 giorni di cui all'art. 119 TUB.

Va pertanto condivisa la valutazione del precedente giudice istruttore, che ha rigettato l'istanza di ordine di esibizione in quanto inammissibile, e l'istanza di CTU in quanto esplorativa. Infatti l'attore non solo non ha allegato una perizia di parte ricostruente quello che a suo avviso dovrebbe essere il giusto saldo, ma non ha nemmeno indicato specificamente quali aspetti, dei numerosissimi rapporti contrattuali intrattenuti con la banca, sarebbero da ricalcolare.

Atteso che la CTU non costituisce mezzo di prova ma aiuto al giudice nella valutazione delle prove già fornite da chi ne ha il relativo onere, ne consegue il rigetto di tutte le domande attoree per mancato assolvimento da parte dell'attore, all'onere della prova.

Vanno comunque dichiarate inammissibili le domande nuove non formulate nell'atto di citazione ma in memoria ex art. 183, 6° comma, n 1 c.p.c, in quanto non sono mera *emendatio libelli* ma configurano una vera e propria *mutatio libelli*, non giustificata dalle difese della convenuta.

Infatti nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha aggiunto, rispetto alle conclusioni già formulate in atto di citazione, la seguente: *"in conseguenza delle eccezioni e dei documenti di parte convenuta si chiede la condanna della banca alla restituzione ex art. 1815, 2° comma, c.c. a favore della parte attrice di tutti gli interessi corrisposti in ragione dei prestiti affetti da sfioramento dei tassi soglia dell'usura di cui ai documenti n.ri 7), 12), 14), 17), 20) e 24) prodotti da controparte"*, ma tale domanda non può ritenersi conseguenza delle eccezioni e dei documenti prodotti da parte convenuta, visto che l'attore aveva eccepito la pretesa applicazione di interessi usurari sin dall'atto introduttivo.

Inammissibile è anche l'estensione, contenuta nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. delle domande restitutorie al contratto di mutuo di prestito agrario n. *omissis* prodotto come doc. 27.

E' infine da respingere, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la domanda attorea volta alla declaratoria di nullità dei contratti per cui è causa sotto il profilo che si tratterebbe di contratti c.d. *"monofirma"* ossia firmati dal solo correntista, e controfirmati dalla banca solo per autentica.

Tale questione è stata ormai definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 898/2018, che ha stabilito il seguente principio di diritto: *"In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"* (cfr. Cass., S.U., n. 898/2018).

Tale principio è stato esteso dalla successiva giurisprudenza con riguardo ai rapporti bancari (cfr. Cass.14646/2018; 16070/18; 16382/2018) *"nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

I contratti prodotti dalla banca sono tutti sottoscritti dal cliente (docc. 2-5, 12-14., 17), il contratto di conto corrente di corrispondenza del 7.4.2000 e l'atto integrativo del 14.7.2003 recano le sottoscrizioni di Banca e di Cliente; i mutui ipotecari e il mutuo fondiario sono costituiti da atti notarili (docc. 7, 10, 2,24).

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 4835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 17.12.2018

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS